RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6669 SEDUTA DEL 03/08/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*, ALESSANDRO BEDUSCHI, GUIDO BERTOLASO, FRANCESCA CARUSO, GIANLUCA COMAZZI, ALESSANDRO FERMI, PAOLO FRANCO, GUIDO GUIDESI, ROMANO MARIA LA RUSSA, ELENA LUCCHINI, FRANCO LUCENTE, GIORGIO MAIONE, DEBORA MASSARI, MASSIMO SERTORI, CLAUDIA MARIA TERZI, SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Franco Lucente di concerto con l'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA MISURA DI INCENTIVAZIONE PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI CON AUTOVEICOLI NUOVI A BASSO O NULLO IMPATTO AMBIENTALE E DEI RELATIVI CRITERI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAIONE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Silvio Landonio Roberto Laffi

Il Dirigente Silvio Landonio

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di RICCARDO PERINI

VISTA la l. n. 21/1992 che, all'art. 1, definisce autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei;

VISTA la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" che, all'art. 27, per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, disciplina la concessione di contributi regionali in conto capitale ai titolari di licenza taxi, in particolare per l'acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale e anche a trazione elettrica, di prima immatricolazione;

VISTA la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. X/593 del 11 settembre 2013 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e la D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo aggiornamento, prevedendo in particolare misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- la d.g.r. n. XII/2882 del 29 luglio 2024 che ha approvato la proposta di Documento di Indirizzi per la definizione della nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 – che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reg. (UE) n. 1407/2013 – relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

RILEVATO che una delle azioni qualificanti per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche e di miglioramento della qualità dell'aria, previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nonché dalla citata l.r. n. 24/2006, riguarda l'incentivazione al rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con autoveicoli a basso o nullo impatto ambientale;

DATO ATTO che il Programma regionale di interventi per la qualità dell'aria sopra richiamato prevede l'azione TPL-8n – Taxi Ecologici, relativa alla promozione della diffusione di taxi ecologici;

TENUTO CONTO degli esiti degli incontri con le associazioni di categoria e i sindacati dei tassisti finalizzati all'individuazione di azioni congiunte per il miglioramento della qualità del parco veicoli adibiti al servizio taxi;

CONSIDERATO che le caratteristiche operative del servizio taxi, con elevate percorrenze giornaliere, frequenti arresti e ripartenze e prevalente svolgimento in ambito urbano e metropolitano, rendono necessario valorizzare, ai fini della misura,

criteri idonei a perseguire non solo la riduzione delle emissioni climalteranti, ma anche il miglioramento della qualità dell'aria nei contesti urbani;

CONSIDERATO che, con riferimento agli autoveicoli ibridi, l'istruttoria tecnica ha individuato quale criterio oggettivo di qualificazione dei veicoli a basso impatto ambientale la potenza massima su 30 minuti del motore elettrico di trazione, come risultante dal Documento Unico di circolazione e di proprietà, in quanto parametro ufficiale, verificabile, uniforme e idoneo a rappresentare l'effettivo contributo della componente elettrica alla propulsione del veicolo;

DATO ATTO che la soglia minima superiore a 20 kW è stata individuata, all'esito dell'analisi tecnica svolta sui principali modelli di autoveicoli ibridi disponibili sul mercato italiano, quale requisito tecnico prestazionale idoneo al fine di includere veicoli caratterizzati da un effettivo contributo della trazione elettrica e ad escludere sistemi nei quali tale contributo risulti meramente marginale rispetto alla propulsione termica;

RITENUTO di procedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 6/2012, all'approvazione di una misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con autoveicoli nuovi di prima immatricolazione, a basso o nullo impatto ambientale, secondo i criteri riportati nell'allegato A) "*Contributi per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con autoveicoli a basso o nullo impatto ambientale – definizione dei criteri e delle modalità*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definiti all'esito dell'istruttoria tecnica svolta dall'ufficio competente, come documentata nella relazione tecnico-istruttoria conservata agli atti d'ufficio;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. XII/1536 del 18/12/2023 che ha approvato l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo 2024-2028 e sottoscritto il 13 febbraio 2024;
- la d.g.r. n. XII/2906 del 05/08/2024 "*Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 1662/2019*" con la quale sono individuati i contenuti e le condizioni minime da soddisfare nei provvedimenti assunti dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia laddove sia previsto il trasferimento di risorse a Unioncamere Lombardia in quanto soggetto responsabile per l'attuazione delle misure e degli atti di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione delle risorse ai beneficiari finali, soggetti pubblici o privati;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. n. 1536/2023, prevede che:

- all'art. 4, Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. n. 34/1978;
- all'art. 4, Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del soggetto attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

CONSIDERATO che la Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 2024/2028 con consultazione telematica conclusasi il 24/07/2026 ha approvato la proposta di misura di incentivazione oggetto del presente provvedimento, rientrando la stessa negli ambiti strategici definiti nell'Accordo;

RITENUTO, pertanto, di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della presente misura di incentivazione a cui nello specifico sono demandate le attività di approvazione del bando attuativo, di implementazione della piattaforma telematica, di concessione e liquidazione dei contributi, le attività di istruttoria delle domande, i controlli e conseguenti adempimenti in materia di Aiuti di Stato nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

RITENUTO che la presente misura di incentivazione sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

DATO ATTO che non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento «de minimis», mentre è consentito il cumulo con altri aiuti «de minimis» per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura (artt. 5.1 e 5.2) nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali non formalmente inquadrate dallo Stato come aiuti di Stato;

PRECISATO che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del D.M. n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la concessione dei contributi è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione dell'aiuto, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR;

RITENUTO che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore della presente misura, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per l'erogazione dei contributi ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., con particolare riferimento alle verifiche dei requisiti necessari per l'accesso e all'estrazione dei codici univoci rilasciati dal Registro in esito alla registrazione dell'aiuto individuale (CAR, COR e COVAR), ai sensi degli artt. 8 e seguenti;

DATO ATTO altresì che le linee guida di cui alla richiamata d.g.r. n. 2906/2024, all'articolo 8, prevedono che il trasferimento a Unioncamere Lombardia delle risorse regionali destinate a misure di incentivazione, nel caso di bandi a sportello o valutativi, avvenga con l'erogazione di una prima tranche, nel limite del 70%, al momento dell'approvazione dell'avviso attuativo dei criteri, salvo altro termine concordato tra le parti; una possibile seconda tranche, nel limite del 20%, sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzi l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche; il saldo a fronte della presentazione di una specifica richiesta che evidenzi l'ammontare delle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari;

RITENUTO, vista la procedura a sportello con prenotazione delle risorse e nel rispetto delle citate linee guida di cui alla d.g.r. n. 2906/2024, di trasferire a Unioncamere Lombardia le risorse regionali da destinare ai soggetti beneficiari della presente misura di incentivazione come segue:

- una prima tranche pari al 70% delle risorse all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia (nell'esercizio 2026);
- il saldo del 30% a fronte di specifica richiesta di Unioncamere Lombardia che evidenzi l'ammontare delle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari (nell'esercizio 2027);

RITENUTO di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui al citato Allegato A) alla presente deliberazione;

RITENUTO, inoltre, di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

ATTESO che la dotazione finanziaria della presente misura di incentivazione, pari a € 2.142.857,00, trova copertura sul bilancio di previsione 2026-2028 come di seguito indicato:

- esercizio 2026: € 1.500.000,00;
- esercizio 2027: € 642.857,00;

a valere sul capitolo 10.02.203.17795 "Incentivi tramite il sistema camerale per il rinnovo del parco veicoli adibiti a servizio taxi - contributi agli investimenti a Amministrazioni locali";

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTA la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e s.m.i. "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2026 - 2028;
- la deliberazione n. XII/6321 del 18 giugno 2026 "Assestamento al bilancio 2026-2028 con modifiche di leggi regionali";

VISTA la l.c.r. n. 76 "Assestamento al Bilancio 2026-2028 con modifiche di Leggi regionali" approvata dal Consiglio regionale in data 24 luglio 2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 1.1.3 "Programmare un sistema di Trasporto Pubblico integrato" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 6/2012, all'approvazione di una misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con autoveicoli nuovi di prima immatricolazione, a basso o nullo impatto ambientale, secondo i criteri riportati nell'allegato A) "*Contributi per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con autoveicoli a basso o nullo impatto ambientale – definizione dei criteri e delle modalità*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1 è pari a € 2.142.857,00 e trova copertura, sul bilancio di previsione 2026-2028 come di seguito indicato:
   - esercizio 2026: € 1.500.000,00;
   - esercizio 2027: € 642.857,00;

   a valere sul capitolo 10.02.203.17795 "Incentivi tramite il sistema camerale per il rinnovo del parco veicoli adibiti a servizio taxi - contributi agli investimenti a Amministrazioni locali";

3. di prevedere che la concessione e l'erogazione del contributo siano attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

4. di individuare, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo 2024-2028, Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della presente misura di incentivazione a cui nello specifico sono demandate le attività di approvazione del bando attuativo, di implementazione della piattaforma telematica, di concessione e liquidazione dei contributi, le attività di istruttoria delle domande, i controlli e i conseguenti adempimenti in materia di Aiuti di Stato, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente nonché gli adempimenti di cui al D.M. n. 115/2017 (artt. 8 e seguenti);

5. di stabilire che, in attuazione delle linee guida di cui alla d.g.r. n. 2906/2024 (articolo 8), le risorse regionali saranno trasferite a Unioncamere Lombardia, come segue:
   - una prima tranche pari al 70% delle risorse all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia (nell'esercizio 2026);
   - il saldo del 30% a fronte di specifica richiesta di Unioncamere Lombardia che evidenzi l'ammontare delle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari (nell'esercizio 2027);

6. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui al citato Allegato A) alla presente deliberazione;

7. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le misure attuative del Programma regionale di interventi per la qualità dell'aria vigente, andando ad integrare nello specifico l'azione TPL-8n – Taxi Ecologici, relativa alla promozione della diffusione di taxi ecologici;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

10. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A)

Titolo	Contributi per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con autoveicoli a basso o nullo impatto ambientale – definizione dei criteri e delle modalità
Finalità	L'intervento è finalizzato al rinnovo dei veicoli destinati al servizio taxi circolanti in Lombardia con veicoli a basso o nullo impatto emissivo destinati al medesimo servizio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 27 della l.r. n. 6/2012. L'obiettivo è dare concreta attuazione alle azioni volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari della riduzione delle emissioni inquinanti e del miglioramento della qualità del servizio taxi, quale servizio complementare al trasporto pubblico di linea.
Obiettivo Strategico PRSS XII Lgs	1.1.3 "Programmare un sistema di Trasporto Pubblico integrato"
Soggetti beneficiari	I soggetti beneficiari, in coerenza con l'art. 27, comma 3, della l.r. n. 6/2012, sono i soggetti titolari di licenza taxi alla data di presentazione della domanda, rilasciata da uno dei Comuni della Regione Lombardia. Per accedere al contributo, i beneficiari devono sostituire il proprio autoveicolo adibito al servizio taxi e omologato in una classe inferiore a Euro 6E. Il contributo è concesso ed erogato secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831. L'erogazione avviene in favore del soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti, successivamente alla rendicontazione dell'acquisto del veicolo e a seguito di istruttoria positiva. Per accedere al contributo i Soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere Soggetti **titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi** alla data di presentazione della domanda. La licenza deve essere stata rilasciata da uno dei Comuni della Regione Lombardia e, conseguentemente, i Soggetti devono essere iscritti ad una delle Camere di Commercio della Lombardia; b) essere imprese attive e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; c) non avere già goduto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l.r. n. 6/2012, di finanziamenti per la sostituzione del veicolo promossi da Regione nei precedenti tre anni a decorrere dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi; d) non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in

	quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; e) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; f) non avere a proprio carico condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto. Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del contributo. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento De minimis. È invece consentito il cumulo con altri aiuti in De minimis per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura (artt. 5.1 e 5.2) nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti. La concessione del contributo è subordinata inoltre al rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160" di armonizzazione della disciplina in materia di incentivi alle imprese.
Soggetti destinatari	Coincidono con i soggetti beneficiari
Soggetto gestore	Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: • agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; • assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;

	• utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.; • effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2023/2831 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; • realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; • effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; • assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Le comunicazioni verso i beneficiari relative all'iter della pratica telematica, alla concessione e all'erogazione dei contributi sono curate da Unioncamere Lombardia, in raccordo con Regione Lombardia – Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile. Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche: - il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia (nel 2026); - il saldo del 30% a fronte di specifica richiesta di Unioncamere Lombardia che evidenzi l'ammontare delle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari (nel 2027). Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 4 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2027, sullo stato conclusivo delle attività.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 2.142.857,00 nel biennio 2026-2027, ripartita come segue: - Esercizio 2026: 1.500.000,00 € - Esercizio 2027: 642.857,00 €
Fonte di finanziamento	Risorse regionali autonome (capitolo 10.02.203.17795)
Tipologia ed entità della agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di un veicolo nuovo, destinato a sostituire l'autoveicolo già adibito al servizio taxi e omologato in una classe inferiore a Euro 6E. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo del 50 per cento del costo di fatturazione del veicolo acquistato, al netto dell'imposta sul

<table>
<tr><td></td><td>valore aggiunto, ed entro il limite massimo previsto per la relativa tipologia di alimentazione, secondo la tabella seguente.

<table><tr><th>TIPOLOGIA VEICOLO ACQUISTATO</th><th>INCENTIVI</th></tr><tr><td>elettrico, idrogeno</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>ibrido benzina-elettrico omologato in classe non inferiore a EURO 6E, con motore elettrico di trazione avente potenza massima su 30 minuti > 20 kW, risultante dal Documento Unico di circolazione e di proprietà</td><td>8.000 €</td></tr></table>
Ai fini dell’ammissibilità dei veicoli ibridi benzina-elettrico, il requisito della potenza massima su 30 minuti superiore a 20 kW è riferito al motore elettrico di trazione ed è verificato sulla base del Documento Unico di circolazione e di proprietà. Per i veicoli plug-in deve inoltre risultare l’indicazione della carica esterna.
I Beneficiari dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione attestante che il mezzo sostituito non verrà più utilizzato per il servizio taxi. Inoltre, nella fase di rendicontazione, dovranno inviare la carta di circolazione del veicolo sostituito attestante la modifica dell’uso dello stesso.

Ciascun Soggetto titolare di licenza taxi può presentare un’unica domanda per l’acquisto di un unico veicolo.</td></tr>
<tr><td>Regime di aiuto</td><td>Il finanziamento è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».</td></tr>
<tr><td>Interventi ammissibili</td><td>I veicoli acquistati devono essere nuovi e immatricolati per la prima volta in Italia a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta regionale recante i criteri della misura.
Non sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di veicoli usati o già immatricolati (c.d. “chilometri zero”) né gli interventi per cui i titolari di licenza taxi abbiano stipulato contratti di leasing o contratti di noleggio.

Le autovetture oggetto di contributo devono mantenere il vincolo di destinazione all’uso di terzi – servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone – per almeno 3 anni dalla data di immatricolazione del veicolo. In caso di mancato rispetto del vincolo, è prevista la restituzione di una quota parte del contributo erogato, determinata in misura proporzionale alla durata residua del vincolo. Regione Lombardia si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione.</td></tr>
</table>

Spese ammissibili e massimali di finanziamento	Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA per l'acquisto di un taxi a basso o nullo impatto ambientale sostenute a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta regionale recante i criteri della misura. La percentuale massima di contributo è pari al 50 per cento del costo di fatturazione del veicolo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, secondo gli importi massimi di contributo sopra specificati. Non sono ammesse le spese accessorie di qualsiasi tipo (quali spese per l'immatricolazione, per la consegna dell'auto e per la rottamazione del precedente veicolo, ecc.). Non sono ammissibili al contributo le spese in auto-fatturazione. Qualora la concessione comporti il superamento dei massimali stabiliti dal regime di Aiuto De minimis (che per un'impresa unica non deve superare 300.000 euro nell'arco di tre anni), ai sensi dell'art. 3.2, il contributo concedibile potrà essere rideterminato in base alla disponibilità residua al raggiungimento del massimale (art.14 c.4 del DM 115/2017).
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia, entro **sessanta giorni** dall'approvazione del provvedimento che approva i presenti criteri. Le istanze sono trasmesse esclusivamente con modalità informatiche, mediante apposita piattaforma resa disponibile da Unioncamere Lombardia, secondo le modalità indicate nel bando attuativo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decertificazione e semplificazione amministrativa. L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura **valutativa "a sportello"** con prenotazione delle risorse, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I termini di apertura e chiusura dello sportello sono indicati nel bando attuativo.

	La procedura prevede una fase di prenotazione e relativa concessione del contributo e una fase di rendicontazione e liquidazione del contributo. La prenotazione del contributo è confermata a seguito di concessione tramite relativo/i provvedimento/i di Unioncamere Lombardia, previa verifica dei documenti presentati e in presenza di disponibilità di risorse. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata a Unioncamere Lombardia una volta perfezionato l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo nuovo, secondo le modalità e tempistiche stabilite nel bando attuativo. Il provvedimento o i provvedimenti di liquidazione di Unioncamere Lombardia sono adottati, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, a seguito di istruttoria finale positiva, comprensiva delle verifiche sugli aiuti di Stato.
Istruttoria e valutazione	Il Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia. L'istruttoria delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line. L'istruttoria di ammissibilità delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal regime di Aiuti; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando attuativo, in coerenza con i presenti criteri. Al termine della fase di istruttoria, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare gli elenchi dei Soggetti ammessi al contributo e di quelli finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria. Il termine massimo di conclusione del procedimento di concessione è entro 120 giorni a decorrere dalla data di chiusura dello sportello prevista dal bando (salvo le sospensioni dei termini procedimentali previste dalle norme sul procedimento amministrativo). Il Responsabile del procedimento approverà elenchi periodici. Il termine massimo di conclusione del procedimento di istruttoria della rendicontazione e di liquidazione del contributo è di 120 giorni a decorrere

	dalla data di presentazione della rendicontazione dell'acquisto sulla piattaforma telematica (salvo le sospensioni dei termini procedimentali previste dalle norme sul procedimento amministrativo), e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2027.
Modalità di erogazione della agevolazione	Il contributo è erogato da Unioncamere Lombardia, anche attraverso la Camera di Commercio territorialmente competente, in un'unica rata, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute e delle verifiche relative agli aiuti di Stato.